ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 11

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 136/66 relativo alla eliminazione dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli altri Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta e' rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformita' alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it